

Ordinanza del Presidente N° 2 del 6/5/2020

**Oggetto: disciplina per la riorganizzazione del ciclo
informativo e organizzativo della fase di accesso ai varchi
portuali con avvio del varco di San Benigno**

Struttura Proponente: Ufficio Sistemi Portuali



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Ordinanza N°

Il Presidente

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, Prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

RICHIAMATE le Ordinanze 15 luglio 1995 n.22 e n.23, 29 giugno 2005 n.1, 28 dicembre 2012 n. 6, 9 marzo 2018 n.1, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli accessi all'ambito portuale di persone e mezzi;

RICHIAMATA l'Ordinanza di Capitaneria di Porto n.108 del 20 maggio 1999 sulla disciplina della circolazione nell'ambito del Porto di Genova;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203, "Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti" di recepimento della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti;

RICHIAMATA la nuova identificazione dei confini di security, così come risultante dal Decreto CP 6 marzo 2018, n. 89, emanato dal Capo del Compartimento Marittimo di Genova, di concerto con il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 203/2007;

RICHIAMATO il vigente Piano di Sicurezza del porto di Genova approvato con decreto prefettizio n. 36267/2018 in data 25/05/2018;

RICHIAMATA l'Ordinanza di Capitaneria di Porto n.262 del 31 agosto 2018 sul Riordino infrastrutturale e funzionale dell'area portuale di Sampierdarena con la quale vengono introdotte modifiche alla Ordinanza 265/2007 in materia di viabilità in materia dell'area portuale di Sampierdarena dopo il crollo del Ponte Morandi;



CONSIDERATA l'esigenza di avviare azioni necessarie all'attivazione delle componenti del Port Community System (PCS) del Porto di Genova dedicate alla riorganizzazione del ciclo informativo e organizzativo della fase di accesso ai varchi portuali, con avvio sul sistema di varco San Benigno e da estendersi progressivamente in modo omogeneo a tutto lo scalo genovese attraverso i restanti varchi di cornice;

SOTTOLINEATO che l'insieme di queste attività è propedeutico alla introduzione della componente del PCS dedicata alla sincronizzazione degli arrivi in porto;

SOTTOLINEATO altresì che l'insieme di queste attività si inserisce nel quadro di progressivo *revamping* delle infrastrutture e impianti di varco, nel quadro del processo di automazione dei varchi portuali e dei *gate* dei terminal dell'intero sistema portuale;

SENTITO il Segretario Generale;

ORDINA

Art. 1

La presente Ordinanza regola le azioni necessarie all'attivazione delle componenti del PCS dedicate alla riorganizzazione del ciclo informativo e organizzativo della fase di accesso ai varchi portuali, con avvio, sul sistema di varco San Benigno.

Art. 2

A fare data dal 1 giugno 2020 il Varco San Benigno - Entrata è abilitato al solo traffico veicolare merci avente destinazione e classificazione internazionale, mediante vettore conducente abilitato all'accesso e con veicolo avente portata maggiore a 35 quintali.

Sono fatti salvi i transiti veicolari e/o pedonali nell'ambito dell'attività di servizio delle Forze dell'Ordine, della Capitaneria di Porto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure Occidentale, di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle altre Amministrazioni ed Agenzie deputate alle attività di presidio e controllo sui traffici.

Art. 3

Il vettore conducente di cui all'Art. 2 potrà avere accesso al porto attraverso varco San Benigno solo se in possesso del badge elettronico di tipo "Autotrasporto", in corso di validità e rilasciato nelle forme previste dal competente Ufficio Anagrafe Portuale dell'Ente come da Ordinanze vigenti, ovvero se in possesso del badge elettronico temporaneo rilasciato all'Autotrasporto, attraverso idonea connessione fornita dal PCS all'Anagrafe Portuale, per l'accesso agli impianti portuali dei due bacini di Sampierdarena e Prà - Voltri.

Art. 4

Il Varco San Benigno - Entrata è organizzato mediante l'apertura consequenziale e modulata delle tre corsie di cui è dotato ed attrezzato con i rilevatori di accesso e lettori di badge.

I vettori conducenti accreditati ai sensi dell'art. 2 dovranno attestare l'accesso mediante la rilevazione del proprio badge da parte delle infrastrutture di controllo accessi al fine di poter garantire il processo di security previsto dal Piano di Sicurezza Portuale.

Art. 5

Alla data 1 luglio 2020 il personale di vigilanza cesserà il rilascio dei permessi temporanei su supporto cartaceo di cui all'Ordinanza n. 6/2012 e procederà al respingimento di coloro che non dovessero risultare conformi a quanto previsto dalla presente Ordinanza, mediante le procedure previste ed in linea con il Piano di Sicurezza Portuale.

Art. 6

Con le modalità di controllo previste all'Art. 3, è consentito l'accesso, attraverso la quarta corsia, dei veicoli aventi merce classificata, ai sensi del Codice della Strada, quale "carico eccezionale" avente sagoma non superiore a 25x4.5x4.5 metri e/o peso non superiore a 60 tonnellate.

Art. 7

Il personale di vigilanza al varco, avente qualifica di "personale addetto ai controlli di Security" ai sensi del Piano Nazionale di Sicurezza Marittima e, come tale, formato ai sensi della Scheda 6 del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima così come emendato con Decreto Dirigenziale del MIT n. 411/2015, assume l'incarico, sotto sorveglianza di una Guardia Particolare Giurata presente in turno, di rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza.

Art. 8

Il mancato rispetto della presente Ordinanza soggiace a quanto previsto dall'Art. 1174 del Codice della Navigazione, ovvero, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.

Il Presidente

(Paolo Emilio Signorini)

Genova,